

All'udienza del 13.1.2003 la causa è stata decisa sulle seguenti

CONCLUSIONI

Nell'interesse dell'Ufficio del Registro di Tempio Pausania;

Voglia codesta Onorevole Commissione, in riforma della decisione impugnata confermare la legittimità del provvedimento posto in essere dall'Ufficio.

Nell'interesse della Società Anonima S.P.A.; Voglia la Commissione disporre la conferma della sentenza impugnata, con condanna dell'Ufficio alle spese di giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Società ANONIMA S.p.a., rappresentata e difesa con procura in calce al ricorso dal Dr. Natalino Orrù dottore commercialista in Cagliari, ha impugnato, avanti la Commissione tributaria Provinciale di Sassari, il silenzio rifiuto da parte dell'Ufficio del Registro di Tempio Pausania riferito ad una istanza di rimborso di imposte ipotecarie e catastali più interessi corrisposte dalla società sulla iscrizione n.276/1811 ai sensi degli artt.15 e segg. Del DPR. 601/73, a garanzia di un finanziamento concesso dalla RAS attraverso la SFIRS, quale gestore del fondo regionale istituito ai sensi dell'art.55 della L.R.n°6/1992.

Con il ricorso introduttivo il contribuente deduceva che la società, all'atto dell'erogazione del finanziamento erogato dalla SFIR S.p.a. in qualità di gestore del Fondo speciale costituito dalla Regione Autonoma della Sardegna, in attuazione del Programma integrato Mediterraneo(PIM) a favore delle piccole e medie imprese, sosteneva il carico delle imposte ipotecarie nella misura normale, mentre nel caso di specie erano applicabili le agevolazioni di cui al combinato disposto artt.15 e 19 DPR601/73 che concretano, per i finanziamenti a medio e lungo termine una esclusione dall'imposta sostitutiva.

Riteneva ancora la ricorrente che la norma de quo, essendo destinata ad operazioni relative a finanziamenti a medio e lungo termine effettuate da aziende ed istituti di credito e di loro consorzi o gestioni che esercitano in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative il credito a medio e lungo termine rivestendo carattere oggettivo, fosse estensibile al finanziamento operato dalla SFIRS in quanto azienda che esercita il credito a medio e lungo termine e chiedeva il rimborso delle somme indebitamente pagate con vittoria di spese ed onorari.

L'Ufficio nelle controdeduzioni conferma che non potendo essere la SFIRS annoverata fra gli Istituti ed aziende di Credito svolgente attività di raccolta di risparmio, attività questa espressamente esclusa dall'oggetto sociale e dallo statuto, pur operando nel settore creditizio, non può essere ricondotta tra le aziende o gli istituti di credito unici destinatari della norma agevolativa.

La Commissione di primo grado di Sassari, con decisione della Sezione terza n°397 in data 4/10/97, aveva accolto il ricorso ritenendo la agevolazione di carattere oggettivo e quindi riferibile anche alla aziende che, come la SFIRS S.p.a., in conformità a disposizione di legge o di statuto esercitano il credito a medio e lungo termine. A conferma prendeva atto della decisione della CTC n.5513/96, prodotta dalla società ricorrente, relativa all'applicabilità dell'agevolazione su un finanziamento erogato dalla GEPI S.p.a., non già istituito di credito, bensì azienda abilitata all'esercizio del credito in forza di disposizione di legge e di statuto.

Avverso la decisione della Commissione Provinciale ha proposto appello l'Ufficio del Territorio di Tempio Pausania precisando che solo a far data dalla legge 266/97 è possibile riconoscere alla SFIRS le agevolazioni previste al titolo IV del DPR601/73, prima insussistenti in quanto intermediario finanziario iscritto nell'elenco del Ministero del Tesoro non abilitato all'esercizio del credito in quanto escluso dalla raccolta del risparmio. In base agli artt.106 e 107 del D.Lgs.385/93 ed allo Statuto sociale la SFIRS Spa è abilitata a svolgere attività finanziarie autorizzate dalla legge e non risulta che abbia dato prova dell'assolvimento dell'imposta sostitutiva ex art.17 e seguenti del citato DPR601/73. Non possiede quindi i requisiti oggettivi e soggettivi per essere annoverata fra le aziende di cui all'art.15 DPR601/73.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La decisione dei primi giudici va confermata. La questione controversa è se, l'iscrizione di ipoteca a garanzia di un finanziamento a lungo termine concesso dalla società S.F.I.R.S. S.p.a. (abilitata dall'art. 29 della legge 11 giugno 1962, n. 588, e dall'art. 2 del suo statuto) sia o no esente da imposta ipotecaria, secondo la prescrizione dell'art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, pur non esercitando tale società la raccolta del risparmio. Si tratta cioè di vedere se la formulazione di tale norma agevolativa è riferibile, secondo la volontà in essa espressa, distintamente ad aziende da un lato e ad istituti di credito dall'altro lato, per l'esercizio dalle une e dagli altri del credito a medio e lungo termine, ovvero se essa contempra, nella duplice indicazione, soggetti accomunati nell'esercizio del credito in generale e nella raccolta del risparmio, secondo il R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, i quali siano altresì autorizzati al credito a medio e lungo termine, le cui operazioni sono fiscalmente agevolate.

L'Art. 15 statuisce che le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti, e formalità inerenti a tali operazioni effettuate da aziende e istituti di credito e da loro sezioni che esercitano in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo termine, sono esenti da imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative. Il successivo art. 16 del richiamato D.P.R. n. 601/1973 dispone che le agevolazioni stabilite dall'art. 15 si applicano anche alle operazioni relative ai finanziamenti di qualunque durata, effettuati in conformità a disposizioni legislative statutarie o amministrative da aziende e istituti di credito e loro sezioni e gestioni nei diversi settori, eccetera.

Ulteriore conferma se ne trova nell'art. 17, il quale, nell'assoggettare a imposta sostitutiva gli enti beneficiari delle stesse agevolazioni fiscali, la estende solo agli istituti di credito relativamente alle imposte sostitutive sugli atti e le operazioni posti in essere per il loro funzionamento e la loro attività istituzionale, considerandoli così separatamente dalle "aziende".

Negli artt. 15 e 16 compaiono ad essi abbinati nella spettanza delle agevolazioni. La stessa cosa deve dirsi per l'art. 25 che fa commutazione delle agevolazioni fiscali previste dagli artt. 89 e 93 del Testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, relative alle operazioni di mutuo e di finanziamento disciplinate dagli artt. 84 e seguenti dello stesso Testo unico, con quelle fra le altre di cui gli artt. 15, 16 e 17, fin qui esaminate. A completamento di tutto ciò l'art. 19, poi, sottrae all'imponibile dell'imposta sostitutiva i finanziamenti effettuati con fondi somministrati o conferiti dallo Stato o dalle regioni o gestiti per conto degli stessi, come appunto quello in esame, dal momento che la società mutuante utilizza fondi ad essa pervenuti per conferimenti da parte della Regione, cui sono stati forniti dallo Stato con la legge 268/74, a norma dell'art. 45 della legge regionale 28 Aprile 1992 n.6. Tutti i suddetti elementi interpretativi confermano la motivazione del primo giudice e condivise da questa Commissione per il quale le agevolazioni fiscali considerate assumono carattere oggettivo in ragione della natura dei finanziamenti erogati.

Infatti, come riportato nella sentenza della CTC 5513/06/86 citata dalla ricorrente, appare improbabile che si siano volute usare due locuzioni per indicare soggetti svolgenti la stessa attività, quasi che la specificazione "di credito" serva sia ad "azienda" che ad "istituti", mentre è di più agevole significazione che la norma abbia voluto distinguere le "aziende" pure e semplici

dagli "istituti di credito", intesi nel senso nel quale questi sono considerati dal R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375. Le une e gli altri, nella rispettiva accezione, vi sono considerati, ai fini delle agevolazioni fiscali consentite, in quanto esercitanti il credito a medio e lungo termine, in conformità di disposizioni di legge, statutarie o amministrative, come appunto la società SFIRS S.p.a. (art 106 e 107 Dlgs.375/93).

Le specifiche norme sul credito e quelle relative ai finanziamenti dei programmi ed interventi demandati dallo Stato alle Regioni ne sono una ulteriore conferma . Infatti in base allo statuto la SFIRS Spa, per effetto dell' Art. 2 Dlgs.385/93, provvede all'erogazione di agevolazioni con le risorse finanziarie assegnate, al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale della regione, ed in particolare il recupero delle situazioni di crisi e il sostegno dei livelli occupazionali nelle aree maggiormente colpite. I finanziamenti agevolati e la gestione dei fondi pubblici anche nel caso della SFIRS sono regolati dall'Art.47 del citato Dlgs385/93 e l'assegnazione e la gestione di tali fondi pubblici di agevolazione creditizia previsti dalle leggi vigenti a cui si applicano integralmente le disposizioni delle leggi agevolative, ivi comprese quelle relative alle misure fiscali e tariffarie, sono disciplinate da convenzioni stipulate, sentita la Banca d'Italia, tra l'amministrazione pubblica competente e le banche da questa prescelte, sulla base di criteri che tengano conto delle condizioni offerte e dell'adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa ai fini della prestazione del servizio.

Tale è la natura del fondo costituito dalla Regione Sardegna presso Società finanziarie, in questo caso la SFIRS, per la gestione ex art 45 L.R.28/4/92 n.6 dei PIM (Programmi integrati Mediterranei), di cui ha beneficiato la Società ricorrente.

Occorre precisare che la Regione Sardegna nel caso di specie ha operato per l'attuazione di programmi statali o comunitari di fondi assegnati alla Regione per l'incentivazione di attività produttive, costituendoli presso le sue finanziarie regionali che sono appunto la SFIRS Spa ed il CIS Spa. Tali organismi finanziari operano nel settore del credito a medio e lungo termine fin dal sorgere dell'intervento straordinario del mezzogiorno e dell'avvio del Piano di Rinascita della Sardegna. In particolare con l'art.42 del Testo unico 218/78 sono disciplinati tutti gli Istituti ed aziende abilitati ad esercitare il credito a medio termine, nonché quelli autorizzati ad operare con il Mediocredito Centrale.

Si segnalano per tutte la L.R. 13/91 art 38, L.R. 21/93 art50, L.R.66/76 Art.53, L.R. 28/90 art.1 ecc. Per ultimo si vuole specificare che con la legge 7 agosto 1997 n.266 nel disporre la modifica dell'art.29 della legge istitutiva 588/62 il legislatore ha voluto assicurare, per le nuove e più complesse funzioni creditorie, nonché di assistenza provvista e somministrazione ad enti territoriali, autonomi e strumentali assegnate alla SFIRS, " tutte" le agevolazioni previste dal titolo IV del DPR.601/73.

P.Q.M

La Commissione rigetta l'appello, e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 800.

Sassari 13 Gennaio 2003

IL RELATORE
(Dr. Ubaldo Gerovasi)

IL PRESIDENTE
(Dr. Silvio Silvestri)